

TI_GERICHTE 11.1998.36 vom 9. Juli 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-07-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1998.36

FR: TI_GERICHTE 11.1998.36 du 9 juillet 1998

IT: TI_GERICHTE 11.1998.36 del 9 luglio 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

I due appelli in esame sono strettamente connessi. Si giustifica pertanto di statuire simultaneamente sui due ricorsi con un giudizio unico. I. Sull'appello del 20 febbraio 1998

E. 2

Nel decreto impugnato il Segretario assessore ha respinto l'eccezione di incompetenza, argomentando che – indipendentemente dalla questione di sapere se la causa rientrasse nelle attribuzioni della sezione 5 o della sezione 1 – il regolamento sull'organizzazione della Pretura del Distretto di Lugano ha semplice valore interno ed è determinante solo per il riparto delle cause fra i sei Pretori del Distretto, mentre non incide sulla competenza giurisdizionale dei Pretori stessi, che secondo la legge organica giudiziaria si estende sull'intero Distretto. L'appellante chiede che in riforma del decreto impugnato l'eccezione sia accolta e la procedura trasmessa d'ufficio alla sezione 1 della Pretura. Essa sostiene che, sebbene ogni Pretore del Distretto di Lugano abbia giurisdizione sull'intero Distretto, in realtà l'art. 1 del citato regolamento attribuisce ai singoli Pretori precise competenze per materia. Contrariamente all'opinione del primo giudice, la causa in esame non rientrerebbe pertanto fra quelle che spettano alla sezione 5 (art. 1 cpv. 1 lett. e del regolamento), bensì fra quelle che spettano alla sezione 1 (art. 1 cpv. 1 lett. a del regolamento).

E. 3

Giusta l'art. 7 della legge organica giudiziaria (RL 3.1.1.1) nel Distretto di Lugano vi sono sei Pretori, tutti con residenza a Lugano e con giurisdizione sull'intero Distretto (cpv. 2); il presidente della Pretura ripartisce i procedimenti fra i Pretori secondo un regolamento che fissa anche l'organizzazione della Pretura (cpv. 3). L'art. 1 del regolamento sull'organizzazione della Pretura del Distretto di Lugano (RL 3.1.1.3.1) dispone: La ripartizione delle cause fra i sei Pretori del Distretto di Lugano ha luogo secondo i seguenti criteri: a) uno di essi conosce e giudica tutte le cause ad eccezione di quelle menzionate alle lettere d), e) e f) con foro nel Comune di _____ (sezione 1); (...) d) il quarto esercita per l'intero Distretto le attribuzioni inerenti: – alle cause penali; – a tutte le vertenze in tema di diritto successorio; – alle procedure non contenziose di cui all'art. 2 LAC; – alle procedure di sequestro (artt. 271 e segg. LEF); – a tutte le vertenze in materia di locazione d'abitazione e commerciali e di affitto istruite con la procedura di cui agli artt. 404 e segg. CPC nonché con quella ordinaria ad eccezione delle procedure di sfratto istruite con la procedura di cui agli artt. 506 e segg. CPC; (sezione 4). e) il quinto esercita per l'intero Distretto le attribuzioni inerenti: – alle procedure menzionate dall'art. 4

LAC ad eccezione dell'autorizzazione ad iscrivere l'ipoteca legale (art. 4 cif. 19 LAC) e delle altre vertenze rientranti nelle competenze delle altre Sezioni per esigenza di unità di materia; – a tutte le procedure esecutive e a quelle di fallimento e di concordato; – alle procedure di sfratto (artt. 506 e segg. CPC); (sezione 5). f) il sesto esercita per l'intero Distretto le attribuzioni relative al diritto di famiglia e alle commissioni rogatorie (sezione 6).

E. 4

L'art. 5 del regolamento prevede che la ripartizione delle cause in entrata fra i sei Pretori compete, sulla base dell'art. 1 del regolamento, al presidente del collegio dei Pretori, il quale fa apporre in calce o a tergo della petizione o dell'istanza l'indicazione della sezione competente (cpv. 1). Tale designazione "può essere impugnata con i rimedi, nelle forme e nei motivi previsti dal Codice di procedura civile" (cpv. 2), ossia con appello nel termine di 20 giorni (307 e 308 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie – contrariamente a quanto ritiene l'appellante – la decisione sul riparto è avvenuta l'8 agosto 1997, con l'apposizione della stampiglia sul fronte della petizione in alto a destra. Per contestare il riparto occorreva pertanto appellare tale decisione. La competenza di suddividere le cause tra le diverse sezioni della Pretura spetta esclusivamente al presidente del Collegio dei Pretori di Lugano (I CCA, sentenza del 10 ottobre 1997 nella causa Fondazione F. e L. P. A. contro D. e litisconsorti; rapporto della Commissione della legislazione dell'8 gennaio 1995, verbali del Gran Consiglio, sessione autunnale 1984, vol. 3, pag. 1414 in alto) e non può essere riesaminata dal giudice assegnatario. In concreto il Segretario assessore ha risindacato a torto, quindi, la decisione del presidente del collegio. Se non che, a prescindere dai motivi, il decreto emanato l'11 febbraio 1998 è corretto nel risultato. L'eccezione di incompetenza andava respinta, infatti, non perché l'attribuzione alla sezione 5 fosse legittima – questione che, come detto, non spettava al Segretario assessore rigiudicare – ma perché la Sezione 5 era stata designata dal presidente del Collegio come autorità assegnataria. Ciò posto, l'appello in rassegna potrebbe essere considerato rivolto contro l'assegnazione presidenziale dell'8 agosto 1997. La questione è di sapere se esso sia tempestivo. L'appello contro l'attribuzione della causa alla sezione 5 sarebbe tardivo, come pretende l'attore, solo se la petizione fosse stata notificata alla convenuta prima dell'udienza 11 febbraio 1998. Il termine per inoltrare appello decorre infatti non dalla data di intimazione di un atto giudiziario, ma dalla sua notificazione al destinatario (art. 308 cpv. 1 CPC, cui rinvia l'art. 5 cpv. 2 del noto regolamento). In concreto è indiscusso che, stante l'inesatta indicazione del rappresentante della convenuta figurante nella petizione, l'allegato è stato dapprima notificato alla precedente amministratrice. Solo all'udienza dell'11 febbraio 1998 esso è stato ufficialmente notificato, seduta stante, al rappresentante della convenuta. Quest'ultimo, come emerge dalla corrispondenza agli atti, ha bensì partecipato in precedenza a varie udienze cautelari sulla base di segnalazioni telefoniche (lettera del 6 ottobre 1997 nel fascicolo "corrispondenza" _____), ma tali citazioni non possono essere equiparate a una notifica, visto il chiaro testo dell'art. 124 cpv. 1 CPC. Ci si potrebbe a questo proposito interrogare anche sulla regolarità della notificazione della petizione seduta stante, in udienza, ma, come che sia, le parti hanno accettato tale modalità e il quesito può rimanere indeciso. Determinante è comunque la circostanza che la petizione è stata notificata alla convenuta l'11 febbraio 1998 e che il termine per presentare appello contro la decisione di attribuzione della causa alla sezione 5 è cominciato a decorrere dal 12 febbraio 1998, di modo che il ricorso del 20 febbraio 1998 va considerato tempestivo.

E. 5

Ora, il citato regolamento – contrariamente a quanto reputa il primo giudice – non ha solo portata interna, ma è vincolante per il Collegio dei Pretori e per il pubblico, come risulta dalla sua genesi. Certo, il legislatore ha voluto istituire un unico tribunale avente per giurisdizione l'intero Distretto di Lugano (messaggio del 24 ottobre 1984, verbali del Gran Consiglio, sessione autunnale 1984 vol. 3, pag. 1383 e 1385), ma ha previsto altresì che il riparto delle cause tra i Pretori avvenisse in base a un regolamento con norme precise, generali e astratte, per evitare che le parti potessero scegliere esse medesime il Pretore cui sottoporre la causa (rapporto della Commissione della legislazione, in: Verbali del Gran Consiglio, loc. cit., pag. 1414). La flessibilità del regolamento per la ripartizione delle cause, evocata a più riprese nel dibattito parlamentare, è da intendersi solo come possibilità di modificare in breve tempo – se necessario – il regolamento stesso (op. cit., intervento del relatore _____, pag. 1368 in fondo). Il presidente del Collegio dei Pretori non può, di conseguenza, derogare alle norme del regolamento, neppure per ovviare a eventuali squilibri nel carico di lavoro fra le varie Sezioni. In siffatto caso, egli dovrà rendersi promotore delle opportune modifiche presso il Consiglio di Stato.

E. 6

Nelle circostanze descritte occorre verificare se la causa in oggetto rientri nel novero di quelle attribuite per materia alla Sezione 5, in particolare nelle “procedure menzionate dall’art. 4 LAC”. a) L’attore ha chiesto, mediante la petizione del 7 agosto 1997, che sia annullata la delibera n. 5.2 del 10 luglio 1997 con cui l’assemblea dei comproprietari ha deciso – a maggioranza – di non rinnovare il mandato di amministrazione alla dott. _____ e di conferirlo all’Amministrazione _____. Nel contempo egli ha instato per l’adozione di provvedimenti cautelari. Ora, l’art. 4 n. 20 LAC riguarda sì la “nomina e la revoca dell’amministratore della proprietà”; se non che, la norma stessa rinvia espressamente agli art. 712 q e 712 r CC, giusta i quali – in particolare – se l’assemblea dei comproprietari non si accorda sulla nomina dell’amministrato-re, ognuno di essi può chiedere al giudice di nominarlo (art. 712 q cpv. 1 CC); se, nonostante un grave motivo, l’assemblea nega di revocare l’amministratore, ogni comproprietario può, entro un mese, domandarne la revoca al giudice (art. 712 r cpv. 2 CC). b) Come rileva a giusta ragione l’appellante, tali disposti non trovano applicazione nella fattispecie. L’art. 712 q CC presuppone infatti che non vi sia alcun amministratore in carica e che l’assemblea dei comproprietari non si sia accordata sulla nomina di un amministratore (Meier-Hayoz/Rey in: Berner Kommentar, n. 102 segg. ad art. 712 q CC); l’art. 712 r CC, dal canto suo, richiede invece che l’assemblea dei comproprietari abbia respinto la proposta di revocare l’amministratore e ignorato la sussistenza di gravi motivi giustificanti la revoca (Meier-Hayoz/Rey , op. cit., n. 15 segg. art. 712 r CC). Nessuna delle due ipotesi ricorre in concreto. Ne discende che alla contestazione della delibera assembleare in esame si applicano i disposti generali degli articoli 712 m cpv. 2, 712 l cpv. 2 e art. 75 CC. Il foro dell’azione si trova al luogo di situazione del fondo (art. 712 l cpv. 2 CC, Meier-Hayoz/Rey , op. cit., n. 84 ad art. 712 l CC; Friedrich , Das Stockwerkeigentum, 2 a edizione, Berna 1972, § 57 n. 11 seg.) e quindi a Lugano. c) Non sussistendo un motivo di esclusione della competenza per materia ai sensi dell’art. 1 lett. d, e, f del predetto regolamento, la vertenza in esame rientra pertanto nella competenza della sezione 1 (art. 1 lett. a del regolamento citato). La causa dovendo essere attribuita alla sezione 1, l’appello deve di conseguenza essere accolto nella misura in cui è

diretto contro l'attribuzione alla Sezione 5, mentre deve essere respinto nella misura in cui è diretto contro il decreto

E. 11

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante soccombe nella misura in cui ha impugnato il decreto 11 febbraio 1998 sulla competenza del Segretario assessore. Tenuto conto tuttavia del fatto che essa si vede accogliere il gravame sull'attribuzione della causa di merito, alla quale si era opposto l'attore, si giustifica per equità di ripartire gli oneri processuali relativi al decreto dell'11 febbraio 1998 in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili. L'appello sul provvedimento cautelare ha buon esito e i relativi oneri devono quindi essere posti a carico dell'attore, con obbligo di rifondere alla convenuta un'equa indennità per ripetibili. Nel decreto cautelare del 18 febbraio 1998 il Segretario assessore ha posto la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 450.– a carico della convenuta, con obbligo per la stessa di rifondere alla controparte fr. 1'000.– per ripetibili. Visto l'esito del pronunciato odierno, si impone di modificare anche il dispositivo sugli oneri processuali di prima sede, che vanno posti a carico dell'attore, con obbligo di rifondere alla convenuta un'indennità per ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. Nella misura in cui è diretto contro il decreto dell'11 febbraio 1998, l'appello del 20 febbraio 1998 è respinto e il decreto impugnato è confermato. II. Nella misura in cui è diretto contro l'attribuzione della causa di merito alla Sezione 5, l'appello del 20 febbraio 1998 è accolto e la causa è trasmessa per competenza alla Sezione 1 della Pretura. III. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.– b) spese fr. 50.– fr. 300.– già anticipati dall'appellante, sono posti per un mezzo a carico di _____ e per un mezzo a carico della Comunione dei comproprietari del "Condominio _____", compensate le ripetibili. IV. L'appello del 2 marzo 1998 è accolto e il decreto cautelare è così riformato: 1. L'istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 450.– sono poste a carico di _____, che rifonderà alla controparte fr. 1'000.– per ripetibili. V. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 300.– b) spese fr. 50.– fr. 350.– già anticipati dall'appellante, sono posti a carico di _____, che rifonderà alla controparte fr. 1'500.– per ripetibili. VI. Intimazione: – avv. _____, _____; – avv. dott. _____, _____; – dott. iur. _____, _____.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente _____ La segretaria _____